

Dal 12 febbraio è attivo il sito telematico per gli adempimenti al Dpr n.43 del 27 gennaio 2012 che censisce i tecnici abilitati dopo valutazione

## Installazione, manutenzione, recupero su impianti: anche i frigoristi devono iscriversi al Registro nazionale

Due mesi di tempo per mettersi in regola. Possibilità di una proroga di sei, con il rilascio del certificato provvisorio

CATANIA - Dallo scorso 12 febbraio è attivo il Registro telematico nazionale nel quale dovranno iscriversi persone e aziende che operano nel settore della refrigerazione e del condizionamento dell'aria.

Ricordiamo che l'art. 13 del D.P.R. n.43 del 27 gennaio 2012 ha istituito il Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate, gestito dalle Camere di commercio regionali per via esclusivamente telematica.

Il gestore del Registro, Ecocerved S.c.a.r.l (società consortile del sistema italiano delle Camere di Commercio che opera nel campo dei sistemi informativi per l'ambiente), ha elaborato il sito dimostrativo [www.fgas.it](http://www.fgas.it), utilizzabile per adempiere tutti gli obblighi previsti dal suddetto decreto.

Il registro, oltre a censire i tecnici che compiono operazioni d'installazione, manutenzione, recupero e ricerca perdite su impianti che contengono refrigeranti fluorurati, indipendentemente dalla quantità in essi contenuta, è uno strumento che assicura anche la competenza di chi manipola i refrigeranti fluorurati che se rilasciati in atmosfera non sono certamente un toccasana. Per

accedere al registro, i tecnici devono aver superato con esito positivo l'esame per il conseguimento di un patentino che deve essere acquisito entro sei mesi dall'11 febbraio scorso.

Il patentino è rilasciato dall'organismo di valutazione accreditato Accredia, in accordo alla regolamentazione europea 842/06 e ai relativi regolamenti di esecuzione, per gli operatori che maneggiano e comprano i gas refrigeranti fluorurati.

E' importante rilevare che l'attività propria dell'organismo di certificazione accreditato da Accredia (ICMQ) può essere appaltata da quest'ultimo a un'organizzazione esterna, tra cui gli enti di formazione, sparsi sul tutto il territorio italiano, dotati di un laboratorio attrezzato per operazioni di saldabrasatura; ricerca fughe, gruppo manometrico e vacuometrico; unità di recupero del refrigerante; bilancia elettronica, termometro, pompa per vuoto etc.

Una volta conseguito il patentino, l'iscrizione può essere effettuata telematicamente sul citato sito [www.fgas.it](http://www.fgas.it). Coloro i quali devono ancora provvedere avranno a disposizione due mesi di tempo per iscriversi e certificarsi, prorogabili di altri 6 mesi, richiedendo il certificato provvisorio. Dopo tale periodo non

potranno più operare nel rispetto delle norme.


Altra importante novità è l'approvazione del decreto legislativo recante: "Sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati a effetto serra". Il decreto prevede sanzioni per gli operatori/proprietari degli apparecchi di refrigerazione, condizionamento aria, sistemi antincendio e pompe di calore per il mancato controllo periodico delle macchine e per la mancata tenuta del registro delle apparecchiature. Inoltre sanzioni sono previste per l'utilizzo di personale non qualificato, cioè non in possesso del relativo patentino frigoristi.

Le sanzioni penali si riferiscono al commercio di apparecchiature e prodotti contenenti i gas serra.

Le sanzioni amministrative condannano le condotte contrarie agli obblighi previsti in merito alla formazione del personale che tratta gli apparecchi con gas refrigeranti e in merito alle attività di contenimento delle perdite e recupero dei gas serra dagli apparecchi di refrigerazione, condizionamento d'aria, sistemi antincendio e pompe di calore.

**Bartolomeo Buscema**  
Twitter: @barbuscema

© RIPRODUZIONE RISERVATA



### Mancata tenuta degli apparecchi, sanzioni per proprietari e operatori

